



REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le President

Spettabile
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Via Nizza, 230
10126 TORINO

pec@pec.autorita-trasporti.it

OGGETTO: "Documento di consultazione per la definizione del sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione *in house* della tratta autostradale A22 Brennero-Modena".

Con la presente si sottopongono all'attenzione di codesta spettabile Autorità alcune osservazioni e proposte di modifica/integrazione formulate dalla Regione Trentino Alto Adige in merito ai contenuti di cui al documento in oggetto.

L'accusa tabella, che forma parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, è da ritenersi con carattere "pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato C della delibera n. 47/2018 del 3 maggio 2018.

Preme evidenziare che questo Ente è interessato a illustrare, nel corso dell'audizione prevista per il giorno 13 giugno 2018, le proprie osservazioni in merito al contenuto del Documento in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventualmente ritenuto necessario si porgono distinti saluti.

All.to: tabella di osservazioni



REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le President

Il Presidente

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

“CONSULTAZIONE SULLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI PEDAGGIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN HOUSE DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A22 BRENNERO-MODENA” DI CUI ALLA DELIBERA N. 47/2018 DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

OSSERVAZIONI POSTE DA:

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento

Punto	Paragrafo	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo integrato/modificato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
6	Modulazione tariffaria	<p>6.1 Sulla base della tariffa unitaria media relativa a ciascuna annualità del periodo concessionario, il concessionario, nel rispetto della normativa vigente e a parità di ricavi complessivi, determina le tariffe afferenti alle diverse classi di veicoli e tipologie di tratta autostradale.</p> <p>6.2 Il concessionario può concordare con il concedente modulazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 6.1, basate, in via</p>	<p>6.1 Sulla base della tariffa unitaria media relativa a ciascuna annualità del periodo concessionario, il concessionario, nel rispetto della normativa vigente e a parità di ricavi complessivi, determina le tariffe afferenti alle diverse classi di veicoli e tipologie di tratta autostradale.</p> <p>La modulazione della tariffa per classe veicolare, da applicare con riferimento all’impatto ambientale, deve avvenire in base alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 7/2010 e s.m.i.</p> <p>6.2 Il concessionario può concordare con il concedente modulazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 6.1, basate, in via</p>	<p>La tariffa unitaria media deve prevedere al suo interno una modulazione basata sull’impatto ambientale dei veicoli ai sensi della Direttiva Europea 62/1999 (Eurovignette)</p> <p>Dal vertice europeo - tenutosi a Monaco il 5 febbraio 2018 sul traffico lungo l’asse del Brennero, organizzato dal coordinatore del corridoio scandinavo-mediterraneo della UE, Pat Cox, con la partecipazione dei Ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania, nonché dei governatori locali dei territori interessati, ovvero Baviera, Tirolo, Alto Adige e Trentino – è emersa la necessità, per far fronte all’aumento dell’ inquinamento atmosferico, di intervenire su tariffe e fattori di costo in maniera incisiva, creando tutti i presupposti per arrivare ad un aumento dei pedaggi per i mezzi pesanti e quindi limitarne il traffico sull’A22.</p> <p>Questa volontà associata alla possibilità di promuovere maggiormente l’utilizzo del vettore rotaia per il trasporto merci e passeggeri trova conferma e viene ulteriormente sancita nella “Dichiarazione Comune d’intenti” sulla realizzazione del progetto prioritario n. 1 Asse ferroviario “Berlino- Verona/Milano- Bologna-Napoli</p>

	<p>esemplificativa e non esaustiva, su:</p> <p>a) classificazione diversa e/o più articolata dei veicoli, con eventuale graduale superamento del principio “asse-sagoma”, così come disciplinato dal decreto interministeriale 19 dicembre 1990, n. 2691;</p> <p>b) classificazione dei veicoli in base all’impatto ambientale, in conformità alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 7/2010 e s.m.i.;</p> <p>c) classificazione delle tratte autostradali in base a criteri di valutazione delle modalità di utilizzo prevalente, dell’incidenza dei costi di costruzione e/o manutenzione, del livello di traffico;</p> <p>d) articolazione per fasce orarie (es.: peak/off-peak);</p> <p>e) differenziazione giornaliera (es.: feriale/festivo);</p> <p>f) tipologia traffico merci (es.: modale/intermodale);</p> <p>g) agevolazioni per utilizzatori frequenti.</p> <p>6.3 La modulazione tariffaria deve rispettare criteri di equità</p>	<p>esemplificativa e non esaustiva, su:</p> <p>a) classificazione diversa e/o più articolata dei veicoli, con eventuale graduale superamento del principio “asse-sagoma”, così come disciplinato dal decreto interministeriale 19 dicembre 1990, n. 2691;</p> <p>b) classificazione dei veicoli in base all’impatto ambientale, in conformità alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 7/2010 e s.m.i.;</p> <p>c) classificazione delle tratte autostradali in base a criteri di valutazione delle modalità di utilizzo prevalente, dell’incidenza dei costi di costruzione e/o manutenzione, del livello di traffico;</p> <p>d) articolazione per fasce orarie (es.: peak/off-peak);</p> <p>e) differenziazione giornaliera (es.: feriale/festivo);</p> <p>f) tipologia traffico merci (es.: modale/intermodale);</p> <p>g) agevolazioni per utilizzatori frequenti.</p> <p>6.3 La modulazione tariffaria deve rispettare criteri di equità</p>	<p>–Messina – Palermo” sottoscritta in data 18.05.2009.</p> <p>Lo stesso tema verrà approfondito nel corso di un vertice il prossimo 12 giugno 2018 a cui parteciperanno il Ministro federale dei Trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania, il Ministro federale di Trasporti, dell’innovazione e delle Tecnologie, Repubblica d’Austria, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Repubblica Italiana. È all’esame un documento comune che si dovrebbe esplicitare in una “Dichiarazione di intenti relativa all’applicazione di misure accompagnatorie e infrastrutturali che contribuiscano alla realizzazione del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete centrale TEN –T”</p>
--	---	--	---

		e non discriminazione tra gli utenti.	e non discriminazione tra gli utenti.	
24	Meccanismo di revenue sharing	<p>24. Meccanismo di revenue sharing</p> <p>24.1 A partire dal periodo regolatorio successivo al primo, nel caso in cui la variazione dei volumi di traffico a consuntivo risultante alla fine del periodo regolatorio trascorso sia positiva e oltre una soglia predeterminata, pari a +2%, una percentuale (crescente da 50% a 100% al crescere dello scostamento da +2% a +10%) del montante medio annuo del margine, attribuibile al volume di traffico eccedente la soglia, dovrà essere registrata quale posta figurativa a deduzione dei costi ammessi per il periodo regolatorio successivo ovvero, per l'ultimo periodo regolatorio, poste a decremento dell'eventuale valore di subentro.</p> <p>24.2 Detto margine saranno calcolati come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata ai volumi di traffico effettivo consuntivato; - i ricavi scaturenti dalla tariffa 	<p>24. Meccanismo di revenue sharing</p> <p>24.1 A partire dal periodo regolatorio successivo al primo, nel caso in cui la variazione dei volumi di traffico a consuntivo risultante alla fine del periodo regolatorio trascorso sia positiva e oltre una soglia predeterminata, pari a +2%, una percentuale (crescente da 50% a 100% al crescere dello scostamento da +2% a +10%) del montante medio annuo del margine, attribuibile al volume di traffico eccedente la soglia, dovrà essere registrata quale posta figurativa a deduzione dei costi ammessi per il periodo regolatorio successivo ovvero, per l'ultimo periodo regolatorio, poste a decremento dell'eventuale valore di subentro.</p> <p>24.2 Detto margine saranno calcolati come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata ai volumi di traffico effettivo consuntivato; - i ricavi scaturenti dalla tariffa 	<p>Si ritiene che il trasferimento del rischio pare non avere significato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra soggetti pubblici: eventuali perdite economiche che non dovessero trovare compensazione nell'ambito di un riequilibrio del PEF e del relativo PFR si tradurrebbero in una perdita patrimoniale per l'Amministrazione, trasferendo unicamente il rischio dal Concedente (Pubblico) al Concessionario (Pubblico).</p>

	<p>in vigore in ciascuna annualità, applicata ai volumi traffico previsto ex ante maggiorato del 2% (ricavi soglia).</p> <p>24.3 Per i periodi regolatori successivi al primo, al fine di una corretta definizione dei costi operativi, si tiene adeguatamente conto del meccanismo di revenue sharing di cui al punto 24.1.</p>	<p>in vigore in ciascuna annualità, applicata ai volumi traffico previsto ex ante maggiorato del 2% (ricavi soglia).</p> <p>24.3 Per i periodi regolatori successivi al primo, al fine di una corretta definizione dei costi operativi, si tiene adeguatamente conto del meccanismo di revenue sharing di cui al punto 24.1.</p>
--	--	--



Ricevuta Protocollo

Con la presente si attesta che in data **04-06-2018**, alle ore **17:32:46**, e' avvenuta la protocollazione del documento nel Registro di Protocollo Generale di questo Ente al numero **00004710** dell'anno **2018**, avente il seguente oggetto: **RATAA/0011712/04/06/2018-P - "DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DI PEDAGGIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN HOUSE DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A22 BRENNERO-MODENA#7636595#.**

Mittente-Destinatario:
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

Ricevuto in data 2018-06-04 alle ore 16:49.
Lì, _____